



AMPLIAMENTO DEI POSTI NEI PROGETTI DELLA RETE SAI

PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Periodo di validità: 7 maggio – 30 giugno 2021

Qual è l'avviso cui fare riferimento?

“Avviso per ampliamento di 1500 posti per categoria minori e 300 posti categoria DM-DS nei progetti SAI”, pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno il 7 maggio 2021.

Dove è possibile consultare l'avviso?

L'avviso è consultabile alla pagina <https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-ampliamento-1500-posti-categoria-minori-e-300-posti-categoria-dm-ds-nei-progetti-sai>

Che cosa prevede l'avviso?

L'avviso riguarda la possibilità per gli enti locali del SAI con progetti per minori stranieri non accompagnati (MSNA) o per l'accoglienza di disagio mentale e assistenza sanitaria specialistica (DM/DS) di presentare domanda per aumentare i posti di accoglienza in detti progetti.

Nello specifico l'avviso prevede il finanziamento di 1.500 posti per MSNA e di 300 posti per DM/DS.

Come si presenta la domanda di ampliamento?

L'ente locale deve compilare il format di domanda in tutte le sue parti e inviarlo, a firma del legale rappresentante o di un suo delegato, all'indirizzo PEC servizi.civili@pecdici.interno.it inserendo nell'oggetto: “Ampliamento posti MSNA SAI”

Entro quando è possibile inviare la domanda di ampliamento?

Entro e non oltre il 30 giugno 2021, alle ore 18.00

Dove è possibile trovare i format per presentare domanda di ampliamento?

I format sono scaricabili dalla home page della piattaforma ministeriale FNAsilo, in calce alla notizia dell'avviso al link: <https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/secure/notiziaVisualizza/27#!>

Attenzione, ci sono due format di domanda: uno per progetti MSNA e uno per progetti DM/DS. Sono format differenti e pertanto nel caso di progetti SAI per minori stranieri non accompagnati è necessario utilizzare quello denominato "Allegato A – domanda di ampliamento MSNA".

Art. 11, comma 2 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019

Si invita a rileggere con attenzione quanto previsto dall'art. 11, comma 2 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019, il quale prevede un numero massimo di posti di accoglienza SAI sui territori di comuni con una popolazione fino a 20.000 abitanti. Sono indicate 5 fasce differenti: a) fino a 1.000 abitanti; b) fino a 5.000 abitanti; c) fino a 10.000 abitanti; d) fino a 15.000 abitanti; e) fino a 20.000 abitanti.

L'art. 11 comma 2 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019 si applica solo con riferimento ai territori di comuni titolari di progetto SAI?

L'art. 11 si applica con riferimento a tutti i territori comunali sui quali insistano strutture di accoglienza SAI: sia territori di comuni titolari di progetto SAI, che territori di comuni aderenti a progetti SAI di altri enti locali.

È possibile prevedere un ampliamento di posti con struttura collocata in un comune differente da quello titolare del progetto SAI?

Sì, è possibile a due condizioni: 1) il comune, se non già aderente al progetto SAI dell'ente locale che richiede la domanda di ampliamento, deve produrre una lettera di adesione (da allegare alla domanda di ampliamento); 2) se il comune aderente ha una popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti, si devono rispettare i tetti massimi di posti in rapporto al numero di abitanti, così come definito dall'art. 11 comma 2 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019.

Come si deve calcolare il finanziamento da richiedere?

Il finanziamento annuale si calcola moltiplicando il prodie originario del progetto per il numero dei posti per i quali si richiede l'ampliamento per 365 giorni.

È necessario allegare alla domanda di ampliamento un nuovo piano finanziario preventivo?

No. È sufficiente compilare il format in tutte le sue parti, ivi incluse quelle relative al finanziamento da richiedere.

Quale documentazione è obbligatorio allegare alla domanda di ampliamento?

Se la domanda è firmata da un soggetto differente dal legale rappresentante dell'ente locale, è necessario allegare alla domanda l'atto di delega o altra documentazione attestante il potere di firma del soggetto.

Se si prevede l'attivazione di posti di accoglienza sul territorio di Comuni non già aderenti al progetto SAI, è necessario produrre una lettera di adesione da parte di tali Comuni ovvero altra documentazione attestante l'adesione dell'amministrazione comunale.

Che caratteristiche devono avere le strutture che si intendono utilizzare per l'ampliamento?

Le strutture devono avere le caratteristiche indicate nell'art. 19 delle Linee Guida allegate al DM 18.11.2019. In particolare, nel caso di strutture destinate all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, devono essere autorizzate/accreditate in base alla vigente normativa regionale o nazionale (laddove non sussista un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308).

Il numero di posti da destinare all'accoglienza dei neo-maggiorenni ha un limite massimo?

Sì. I posti da riservare ai neo-maggiorenni non devono essere superiori alla metà di quelli previsti per l'accoglienza dei minori di età superiore ai quattordici anni.

La raccolta completa delle FAQ relative alla rete SAI è consultabile

on-line alla pagina <https://www.retesai.it/faq/>